

- annullare, per quanto necessario, le decisioni di rigetto delle domande di riesame e dei reclami proposti dai ricorrenti, decisioni adottate rispettivamente il 20 aprile 2009 e il 6 agosto 2009;
- a titolo di misure di organizzazione del procedimento, invitare la convenuta a produrre il suo fascicolo amministrativo o, almeno, i documenti provenienti dalla DG-H e sottoposti al Comitato esecutivo relativi al GSA per il 2009, la proposta del Comitato esecutivo sul GSA per il 2009, i documenti provenienti dalla DG-H sottoposti al Consiglio direttivo relativi al GSA 2009, la decisione del Consiglio direttivo sul GSA per il 2009;
- condannare la convenuta a versare un importo pari a EUR 5 000 per ogni ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti e degli interessi, causati dalla perdita del potere d'acquisto a decorrere dal 1° gennaio 2009, sotto forma di arretrati corrispondenti a un aumento degli stipendi dei ricorrenti dell'1,5 % a decorrere dal 1° gennaio 2009, e in applicazione di interessi sull'importo degli arretrati a decorrere dalla data della loro rispettiva scadenza fino al giorno del pagamento. Tali interessi devono essere calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Rossi Ferreras/Commissione

(Causa F-85/09)

(2009/C 312/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francisco Rossi Ferreras (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2009 — Gagalys/Consiglio

(Causa F-89/09)

(2009/C 312/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Spyridon Gagalys (Kraainem, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Un ricorso volto all'annullamento della decisione del convenuto con cui esso rifiuta al ricorrente il rimborso della totalità delle spese per cure termali nei limiti del 75 % ai sensi dell'art. 73 dello Statuto.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del convenuto 9 dicembre 2008, notificata al ricorrente il 22 dicembre 2008, con cui si rifiuta a quest'ultimo il rimborso della totalità delle spese per cure termali nei limiti del 75 % ai sensi dell'art. 73 dello Statuto;
- annullare la decisione 15 luglio 2009, notificata al ricorrente il 17 luglio 2009, con cui si respinge il reclamo del ricorrente in merito al rimborso della totalità delle spese per cure termali nei limiti del 75 % ai sensi dell'art. 73 dello Statuto;
- condannare il Consiglio a versare al ricorrente un importo complementare pari ad EUR 1 551,38, maggiorato degli interessi di mora;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.